

CITTA' DI TORINO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
N° 10 " MIRAFIORI SUD"

OGGETTO: C.10 - ART. 42 COMMA 2 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI NEL COMPLESSO SCOLASTICO E13 DI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 57/1 ALL'ASSOCIAZIONE I.T.E.R. DISCIPLINARE APPROVAZIONE.

Il Presidente TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore alla I Commissione BROGGI, riferisce:

Con deliberazione adottata dal Consiglio Circostrizionale il 17/07/91 mecc. 9108993/93 - presa d'atto Giunta Comunale 26/07/91 - esecutiva dal 16/08/91- venne approvata la destinazione dei locali siti al piano seminterrato dell'ala est del Centro Civico all'allora Settore Tecnico XXI - Protezione Civile ai fini della istituzione di un centro di informazione e formazione di persone disposte ad attivarsi ed essere utili al tessuto sociale circostante. Il centro sarebbe stato gestito da un gruppo formato dal Dirigente del Settore XXI Protezione Civile, coadiuvato da due Funzionari dello stesso Settore. L'apparato operativo sarebbe stato composto, oltre che da detti dipendenti comunali, anche dall'Intergruppo Emergenza Radio (I.T.E.R.) e da volontari di protezione civile coordinati dal Presidente della Consulta Comunale.

Successivamente il Servizio di Protezione Civile passò alla competenza del Corpo di Polizia Municipale che ritenne non fossero più sufficienti le risorse umane e finanziarie per l'attivazione di un ufficio decentrato di Protezione Civile e demandò alla Circoscrizione le determinazioni circa il successivo utilizzo dei locali già occupati dall'I.T.E.R.

Con nota n. 224/I-7-1 del 3/04/95 il Servizio di Protezione Civile invitò codesta Associazione a liberare i locali occupati da cose e persone. Con note n. 325/I-7-1 del 5/05/95 e n. 490/I-7-1 del 16/6/95, rimaste tuttavia disattese, il citato Servizio, constatato che l'Associazione in indirizzo continuava ad usare i locali senza alcun preventivo accordo con la Circoscrizione 10 o con il Servizio medesimo, la diffidò a non più utilizzarli e a consegnarne le chiavi alla Circoscrizione 10.

Necessitando di poter disporre dei locali per i propri compiti istituzionali la Circoscrizione con deliberazione n mecc. 9601757/93 del 1°/03/96 esecutiva dal 9/04/96 approvò che i locali occupati da codesta Associazione fossero restituiti liberi e sgomberi da persone e cose.

Fece seguito a detta deliberazione il provvedimento di sgombero esecutivo in via amministrativa prot. n. 1605/V-1-2 del 13/3/97 con il quale il Sindaco, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Valeriano Tempo, ordinò il rilascio dei locali liberi entro 40 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza

stessa.

Al fine di consentire l'individuazione di locali alternativi per l'organizzazione dell'attività di protezione civile vennero concesse tre proroghe in data 14 aprile 1997, 2 giugno 1997 e 8 luglio 1997.

A seguito di specifica richiesta di codesta Associazione (nota n° 3025/V-1-2 del 29/05/97) e in considerazione della disponibilità della medesima a fornire servizi utili alla Circoscrizione da realizzarsi anche con e a favore delle scuole operanti sul territorio di Mirafiori Sud, valutando la particolare rilevanza sociale dei servizi proposti, questa Circoscrizione accolse l'istanza di codesta Associazione avendo individuato, come vani concedibili, i locali siti al piano seminterrato del complesso scolastico E13.

La concessione di detti locali è soggetta all'osservanza del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6/6/95 esecutivo dal 3/7/95 - che prevede l'acquisizione di informazioni di carattere tecnico sui locali anche ai fini dell'applicazione del canone di concessione agevolato appositamente previsto per le associazioni non perseguenti finalità di lucro. Nelle more dell'acquisizione dei dati precitati, della predisposizione e conseguente approvazione da parte del Consiglio di Circoscrizione dell'atto di concessione, si ritenne di poter concedere eccezionalmente, in via del tutto provvisoria e nello stato di fatto esistente i locali seminterrati siti nel tunnel del complesso scolastico di Strada Castello di Mirafiori 57/1 (nota prot. N. 5296/V-1-2).

Visto che l'Associazione, in persona del suo Presidente signor Gianbruno Gay ha ribadito la necessità di disporre dell'uso dei locali in argomento per la realizzazione delle proprie iniziative ed ha presentato istanza in data 30 maggio 2000.

Considerato che:

l'Associazione I.T.E.R. finalizzata alla promozione di attività di interesse sociale e culturale della vita civile (art. 4 dello Statuto della suindicata Associazione) svolge ormai da anni la sua attività sul territorio circoscrizionale con risultati ed esperienze positivi, requisito richiesto dall'Art. 5 - Lettera a)- del Regolamento precitato;

l'Associazione, come da Statuto Regolamento Interno, non persegue finalità di lucro e pertanto ai sensi dell'Art. 1 – Punto 3 – del Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni può essere ammessa a fruire di vantaggi economici;

il progetto presentato dall'Associazione I.T.E.R. si prefigge di effettuare le attività di interesse sociale, culturale e ambientale requisito previsto dall'art. 2 Punto 4 del Regolamento menzionato;

la realizzazione del progetto dell'Associazione è ritenuto di particolare rilevanza, si può procedere, previo parere del Gruppo di lavoro, all'assegnazione degli immobili ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 del Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni, in deroga alla procedura ordinaria di assegnazione;

i locali saranno utilizzati per l'attuazione delle attività suindicate;

preso atto del parere favorevole espresso in data 20 luglio 2000 dal Gruppo di Lavoro Interassessorile per l'assegnazione di locali di proprietà comunale ad Enti e Associazioni costituito ai sensi del Regolamento sopracitato, che ritiene di accogliere le proposte della Circoscrizione sia per l'abbattimento del canone a L. 100.000 annue pari a Euro 51,65 per gli anni pregressi sia per l'abbattimento del canone di mercato stimato in L. 17.520.000 pari a Euro 9048,32 dagli Uffici Tecnici Comunali competenti al 10% da corrispondere in L. 1.752.000 pari a Euro 904,83 e di definire in L. 3.430.000 pari a Euro 1771,45 le spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento.

Si ritiene di poter accogliere l'istanza suindicata e di poter quindi proporre al Consiglio Circoscrizionale di approvare la concessione dei locali di cui trattasi all'Associazione I.T.E.R. alle condizioni di cui allo schema di disciplinare allegato, già sottoscritto dal concessionario per preliminare accettazione, che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo.

La suddetta proposta è stata illustrata durante la seduta della I Commissione di lavoro in data 7 novembre 2000 e licenziata dalla Giunta Circoscrizionale in data 15 gennaio 2001.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art.42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) di approvare la concessione dei locali di civica proprietà, siti in Strada Castello di Mirafiori n. 57/1, come individuato nel disciplinare allegato e che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo, all' Associazione I.T.E.R. con sede legale in Torino, via Vivanti 8, per la durata di anni quattro eventualmente rinnovabili alla scadenza con apposito provvedimento, per le motivazioni indicate in narrativa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'esecutività del successivo atto dirigenziale di concessione, ed alle condizioni di cui allo stesso disciplinare.
- 2) di approvare il canone di indennità di occupazione pregressa in L. 650.000 pari a Euro 284,05 a partire da giugno 1994 sino al 31 dicembre 2000, a cui va aggiunto il canone per occupazione pregressa relativo al periodo 1° gennaio 2001 sino alla data di decorrenza della concessione che

sarà quantificato nella successiva determinazione di concessione dei locali;

- 3) di approvare, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni, il canone di L. 1.752.000 pari a Euro 904,83, a titolo di canone annuo, pari al 10% del canone di mercato stimato in L. 17.520.000 pari a Euro 9048,32 dagli Uffici Tecnici Comunali competenti e la somma di L. 3.430.000 pari a Euro 1771,45 quale rimborso a titolo forfettario per le spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento per un totale di L.5.182.000 pari a Euro 2.676,28.
- 4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'atto di concessione dei locali.
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

Al momento della votazione della delibera, risulta fuori aula il Consigliere Lubatti.

:

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese per alzata di mano, accertati e proclamati i seguenti risultati:

PRESENTI	N. 20
VOTANTI	N. 20
FAVOREVOLI	N. 20
CONTRARI	N. //
ASTENUTI	N. //

DELIBERA

- 1) di approvare la concessione dei locali di civica proprietà, siti in Strada Castello di Mirafiori 57/1, come individuato nel disciplinare allegato e che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo, all' Associazione I.T.E.R. con sede legale in Torino, Via Vivanti 8, per la durata di anni quattro eventualmente rinnovabili alla scadenza con apposito provvedimento, per le motivazioni indicate in narrativa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'esecutività del successivo atto dirigenziale di concessione, ed alle condizioni di cui allo stesso disciplinare;
- 2) di approvare il canone di indennità di occupazione pregressa in L. 650.000 pari a Euro 284,05 a partire da giugno 1994 sino al 31 dicembre 2000, a cui va aggiunto il canone per occupazione pregressa relativo al periodo 1° gennaio 2001 sino alla data di decorrenza della concessione che sarà quantificato nella successiva determinazione di concessione dei locali;
- 3) di approvare, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni, il canone di L. 1.752.000 pari a Euro 904,83, a titolo di canone annuo, pari al 10% del canone di mercato stimato in L. 17.520.000 pari a Euro

9048,32 dagli Uffici Tecnici Comunali competenti e la somma di L. 3.430.000 pari a Euro 1771,45 quale rimborso a titolo forfettario per le spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento per un totale di L.5.182.000 pari a Euro 2.676,28;

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'atto di concessione dei locali;

Al momento della votazione dell'I.E. escono fuori aula i Consiglieri: Adorno e Zingaro.

5) Il Consiglio di Circoscrizione, con distinto voto palese ed unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

